

INTERPELLANZA

Riscatti e supplemento sostitutivo AVS/AI dei membri del Consiglio di Stato: semplici domande che necessitano di semplici risposte

del 3 ottobre 2018

Nel corso delle sessioni parlamentari degli scorsi 9 aprile e 8 maggio, il Consiglio di Stato, rispondendo a due mie interpellanze sul tema della previdenza dei Consiglieri di Stato ha affermato in particolare che:

- i membri dell'Esecutivo cantonale sottostanno alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982;
- le modalità di calcolo dei riscatti degli anni di contribuzione (suppostamente ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 della legge sugli onorari e previdenze) sono disciplinate sulla base delle disposizioni valide per il personale dell'amministrazione cantonale (IPCT);
- il diritto al supplemento sostitutivo AVS/AI è dato dall'art. 8 IPCT e art. 45 cpv. 2 del relativo regolamento.

Si tratta di affermazioni in parte chiaramente errate, e per il resto molto problematiche, che contraddicono numerose affermazioni fatte dallo stesso Consiglio di Stato su questo tema.

Da sempre il Consiglio di Stato ha infatti sostenuto la tesi secondo cui i suoi membri non sottostanno alle disposizioni cantonali e federali in materia di previdenza professionale. Mi limito a citare alcune dichiarazioni, del passato recente, messe nero su bianco dall'Esecutivo:

Il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato costituisce un'evidente integrazione dell'onorario; La cassa pensione dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato.

I dati raccolti confermano che dal profilo previdenziale la cessazione della carica avviene ben prima dei normali limiti di pensionamento (58 anni, 60 anni, 65 anni). Di conseguenza applicando le disposizioni della Legge federale e quelle dell'Istituto di previdenza del Canton Ticino, a fine carica nessuno dei Consiglieri di Stato avrebbe diritto a una prestazione pensionistica, ma unicamente alla copertura dei rischi di invalidità e decesso e alla prestazione di libero passaggio.

Viste le peculiarità della funzione e la designazione tramite elezione popolare, ciò risulta difficilmente conciliabile con la carica istituzionale (essere trattato come un dipendente dello Stato). Un assoggettamento alle norme che regolano il contratto di lavoro del dipendente pubblico è ammissibile solo per determinate e puntuali casistiche, definite a priori.

Per questa ragione, nelle scorse settimane il MPS ha dato mandato al Prof. Etienne Grisel, uno dei massimi esperti svizzeri di diritto costituzionale e amministrativo, di allestire una perizia sulla costituzionalità e legalità della rendita sostitutiva AVS (v. allegato 1). **Le conclusioni sono chiare: non vi è nessuna base legale.**

Per questa ragione, in data 24/25 settembre 2018, il MPS ha formalmente chiesto al Consiglio di Stato di sospendere con effetto immediato il pagamento agli ex Consiglieri di Stato delle rendite sostitutive AVS (v. allegato 2). Nel frattempo alcuni quotidiani hanno dato notizia dell'esistenza di una perizia interna all'amministrazione cantonale, da quanto si è potuto capire

richiesta dalla sottocommissione finanze, che giungerebbe, sempre secondo gli articoli di questi quotidiani, alle stesse conclusioni della perizia del prof. Grisel.

Parallelamente, l'MPS ha chiesto a uno specialista in scienze attuariali di definire il costo di un anno di riscatto nell'ambito del regime di vitalizio dei Consiglieri di Stato (v. allegato 3). **Anche in questo caso è emerso che la differenza tra il prezzo corretto per il riscatto di un anno di contribuzione e quello che sarebbe stato pagato dai Consiglieri di Stato in carica o da ex Consiglieri di Stato è di almeno 200'000 franchi.**

È necessario quindi che il Governo, e anche in fretta, faccia chiarezza in modo che la questione possa essere affrontata dal Parlamento, rispondendo ad alcune domande che non richiedono una grande elaborazione, ma solo il rispetto della verità nelle risposte.

Alla luce di queste considerazioni chiedo al Consiglio di Stato :

1. Di indicare per ogni anno, dal 1998 al 2018, il numero di ex Consiglieri di Stato che hanno incassato effettivamente la rendita sostitutiva AVS.
2. Di indicare per ogni anno, dal 1998 al 2018, l'ammontare complessivo versato agli ex Consiglieri di Stato a titolo di rendita sostitutiva AVS.
3. Di comunicare per ogni anno, dal 1998 al 2018, quanti sono stati i Consiglieri di Stato o ex Consiglieri di Stato che hanno riscattato degli anni di contribuzione.
4. Di comunicare, caso per caso, a quanto è ammontato il prezzo d'acquisto per un anno di riscatto e il numero di anni riscattati.
5. Di comunicare se queste somme sono state calcolate, come aveva affermato a suo tempo il presidente del Consiglio di Stato, facendo riferimento alle tabelle utilizzate dall'IPCT.
6. Di precisare su quali parametri sono basate le tabelle utilizzate ai fini del calcolo del prezzo di un anno di riscatto, per quanto attiene in particolare ai fattori riguardanti:
 - a) l'entità di un anno di riscatto per rapporto al numero di anni necessari per il conseguimento della rendita massima (1:40 o 1:15?);
 - b) l'età media del pensionamento (è stata considerata un'età media di pensionamento di 63, 62, 58 anni, oppure un'altra età media? - in tal caso si prega di indicare quale);
7. Se ha proceduto a sospendere, a titolo prudenziale, il versamento della rendita sostitutiva AVS come richiesto dal MPS in data 24/25 settembre 2018.
8. Se è a conoscenza dell'esistenza della perizia interna all'Amministrazione sui trattamenti pensionistici del Consiglio di Stato (e su questioni connesse).

Matteo Pronzini

Allegati:

- 1 - Perizia Professor Etienne Grisel
- 2 - Comunicazione MPS 24/25 settembre 2018 al CdS
- 3 - Calcoli attuariali